



DATA 30/03/2024

Prot. Nr.240/Seg.Reg.

**Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Dr. Giovanni Russo
Via Largo Luigi Daga nr.2
ROMA**

E, per conoscenza

**Allo Studio Legale Associato
Barbini - Cleva - Covelli - Parravicini
Via Guglielmo Röntgen, 18
MILANO**

**Al Direttore della Direzione Generale
del Personale e delle Risorse
Dr. Massimo Parisi
Via Largo Luigi Daga nr.2
ROMA**

**Alla Dr.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Via Largo Luigi Daga nr.2
ROMA**

**Alla Dr.ssa Maria Milano
Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Per la Lombardia
MILANO**

**OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA EX ART.29 D.P.R. 164/2002
AVANZATA NEI CONFRONTI DEL P.R.A.P. DI MILANO PER AVER VIOLATO QUANTO PREVISTO DALL'ART.2,
COMMA 4 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO
IN DATA 05/10/2023.**

Egr. Sig. Presidente,

**con la presente, in nome e per conto del Sindacato Si.N.A.P.Pe, lo scrivente, Segretario
Generale Aggiunto Dr. Michele Di Sciacca, richiede, nel rispetto del vigente Regolamento
della Commissione di Garanzia, nonché in ossequio alle previsioni dell'Accordo Nazionale
Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria, l'attivazione della Commissione indicata in
oggetto, per i motivi che seguono.**

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

In data 09 marzo 2024, il Si.N.A.P.Pe comunicava formalmente al Sig. Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, la proclamazione dello "STATO DI AGITAZIONE", con relativa interruzione di ogni trattativa sindacale nei confronti del predetto. La causa di tale decisione, necessaria, se non addirittura obbligata, è da ricercarsi nella evidente difficoltà gestionale ed alle inerzie dello stesso Provveditore, relativamente alla gestione delle relazioni sindacali e all'adozione di corrette azioni amministrative.

In data 14 marzo 2024, il Si.N.A.P.Pe DIFFIDAVA FORMALMENTE: il Provveditore Regionale per la Lombardia, il Direttore della II^a Casa di Reclusione di Milano Bollate e il Direttore della Casa Circondariale di Pavia, dall'assumere decisioni unilaterali sulle materie oggetto di confronti sindacali, qualsivoglia materia riguardino, evitando che si ripeta quanto già accaduto in data 12/03/2024 (contrattazione e firma del F.E.S.I. 2023): tale contrattazione non poteva in alcun modo aver luogo nè tantomeno essere definita, vista l'assenza motivata del Si.N.A.P.Pe e, di conseguenza, è da considerarsi illegittima, dunque da annullare, parimenti a tutte le altre eventuali contrattazioni che, in futuro, dovessero aver luogo in assenza della definizione della prevista procedura di raffreddamento dei conflitti e della conseguente ripresa delle relazioni sindacali da parte della scrivente O.S. con i summenzionati organi decentrati dell'Amministrazione Penitenziaria. Si precisa, altresì, che per tale circostanza, in data 19 marzo 2024, il Si.N.A.P.Pe ha avanzava richiesta di Commissione di Garanzia.

Il Provveditore della Lombardia, nonostante DIFFIDA FORMALE e richiesta di RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI avanzata dal Si.N.A.P.Pe, ha ritenuto, tuttavia, di procedere a convocare, discutere e contrattare con le altre OO.SS. relativamente alla stipula del P.I.R. (contrattazione del 12 e del 22/03/2024), senza raffreddare i conflitti in essere con il Si.N.A.P.Pe e, di conseguenza ledendone le prerogative sindacali. Per quanto sopra illustrato,

SI CHIEDE

L'attivazione della Commissione di Garanzia ex art.29 D.P.R 164/2002, affinché si possa esprimere sul conflitto insorto e si pronunci come di seguito, circa l'annullamento del verbale del 12 e 19 marzo 2024 riguardante le contrattazioni del P.I.R. avvenute presso il P.R.A.P Lombardia, per violazione delle relazioni sindacali, avendo trattato e definito, le suddette contrattazioni in assenza del Si.N.A.P.Pe.

Si allegano alla presente:

OK ↙ NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR.223/SEG.REG. DEL 09 MARZO 2024 AVENTE QUALE OGGETTO: "LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II[^] CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI”;

- ² NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR.230/SEG.REG. DEL 14 MARZO 2024 AVENTE QUALE OGGETTO : “DIFFIDA - CONDOTTA ANTISINDACALE - ROTTURA TRATTATIVE CON P.R.A.P. MILANO - DIREZIONE II[^] CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - RIF. NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR223/Seg.Reg. DEL 09/03/2024 AVENTE QUALE OGGETTO LIMITAZIONE DELL’AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL’EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II[^] CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. RICHIESTA SOLLECITO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI”;
- VERBALE CONTRATTAZIONE P.I.R. DEL 12/03/2024 E DEL 22/03/2024;
- STRALCIO A.N.Q. CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 05 OTTOBRE 2023.

Si chiede, pertanto, l’attivazione della Commissione di Garanzia per le violazioni in oggetto meglio specificato. Si rimane nell’attesa di conoscere la data in cui la S.V. vorrà fissare tale commissione e si coglie l’occasione per rivolgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe
Dr. Michele Di Sciacca



DATA 09/03/2024
Prot. Nr.223/Seg.Reg.

ALL 1

Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Giovanni Russo
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dr.ssa Lina Di Domenico
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Direttore della Direzione Generale
del Personale e delle Risorse
Dr. Massimo Parisi
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Alla Dr.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Alla Dr.ssa Maria Milano
Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Per la Lombardia - MILANO

Al Dr. Giorgio Leggieri
Direttore della II[^] Casa di Reclusione
Milano Bollate

Alla Dr.ssa Stefania Mussio
Direttore della Casa Circondariale
PAVIA

Al Dr. Roberto Santini
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
ROMA

Al Dr. Antonio Manna
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe
MILANO

Allo Studio Legale Associato
Barbini - Cleva - Covelli - Parravicini
Via Guglielmo Röntgen, 18
MILANO

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II[^] CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI.

Egregie Autorità,

il Si.N.A.P.Pe, primo Sindacato rappresentativo in Regione Lombardia, invia il presente atto al fine di comunicare la proclamazione dello "STATO DI AGITAZIONE", con relativa interruzione di qualsivoglia trattativa sindacale nei confronti del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia - del Direttore della II^a Casa di Reclusione di Milano Bollate e del Direttore della Casa Circondariale di Pavia. La causa di tale decisione, necessaria, se non addirittura obbligata, è da rinvenirsi alla evidente difficoltà gestionale ed alle inerzie del Direttore della II^a Casa di Reclusione di Milano Bollate, del Direttore della Casa Circondariale di Pavia e dello stesso Provveditore, relativamente alla gestione delle relazioni sindacali e all'adozione di corrette azioni amministrative. Premesso quanto sopra, si stigmatizzano le condotte poste in essere dalle predette autorità locali e Regionale, che, con le loro inerzie ed assenza di risposte, non fanno altro che alimentare la corrispondenza sindacale e contenziosi amministrativi. In particolar modo, preme evidenziare come persista l'atteggiamento reticente ed antisindacale del Direttore di Bollate e di Pavia, nel non voler rispettare le normative e gli accordi sindacali sottoscritti (Normative - Circolari - Accordi Sindacali - conciliazioni C.A.R. - Delibere C.A.R. - Delibere Commissione di Garanzia). Il Provveditore, nonostante perfettamente a conoscenza delle suddette violazioni, omissioni, grave inosservanza delle direttive impartite, non ha mai utilizzato, nonostante ne avesse piena favoltà ma soprattutto il dovere, lo strumento previsto dall'art.16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 (potere sostitutivo), tanto meno, dinanzi alle ripetute violazioni e omissioni, ha proposto l'adozione, nei confronti dei predetti dirigenti inadempienti, le misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs in questione (Responsabilità dirigenziale). A fronte di un tale volontario comportamento antisindacale, oramai intriso di condotte assolutamente emarginanti, il Si.N.A.P.Pe comunica la propria volontà di rivolgersi alle competenze del Giudice del Lavoro per dirimere definitivamente le questioni sollevate. Si preannuncia, quindi, di avere dato mandato al proprio legale di fiducia per l'attivazione dell'art.28 della legge nr.300/1970 nei confronti delle suddette Autorità per le palesi violazioni ed omissioni segnalate ed il ripristino delle necessarie condizioni di rispetto delle prerogative sindacali, dando prosieguo alle iniziative di protesta ad oltranza ed in tutte le forme previste dalla vigente normativa, interessando anche gli organi di informazione ed infine interrompendo le relazioni sindacali. Tanto si comunica per doverosa informativa. Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe
Dr. Michele Di Sciacca



DATA 14/03/2024
Prot. Nr.230/Seg.Reg.

Alla Dr.ssa Maria Milano
Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Per la Lombardia - MILANO

E, per conoscenza

Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Giovanni Russo
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dr.ssa Lina Di Domenico
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Direttore della Direzione Generale
del Personale e delle Risorse
Dr. Massimo Parisi
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Alla Dr.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Dr. Giorgio Leggieri
Direttore della II^a Casa di Reclusione
Milano Bollate

Alla Dr.ssa Stefania Mussio
Direttore della Casa Circondariale
PAVIA

Al Dr. Roberto Santini
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
ROMA

Al Dr. Antonio Manna
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe
MILANO

Allo Studio Legale Associato
Barbini - Cleva - Covelli - Parravicini
Via Guglielmo Röntgen, 18
MILANO

OGGETTO: DIFFIDA - CONDOTTA ANTISINDACALE - ROTTURA TRATTATIVE CON P.R.A.P. MILANO - DIREZIONE II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - RIF. NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR223/Seg.Reg. DEL 09/03/2024 AVENTE QUALE OGGETTO LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. RICHIESTA SOLLECITO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI.

Egregio Sig. Provveditore,

con riferimento a quanto indicato in oggetto, nonché alla luce della proclamazione dello "STATO DI AGITAZIONE" avanzata dal Si.N.A.P.Pe, con relativa interruzione di qualsivoglia trattativa sindacale nei confronti del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia - del Direttore della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate e del Direttore della Casa Circondariale di Pavia, comunica quanto segue. Da mesi la scrivente O.S. ha più volte gettato un grido di allarme, segnalando gravi inadempienze, ma soprattutto il pessimo rapporto che caratterizza le relazioni sindacali in alcune delle realtà penitenziarie della Lombardia. Rapporti che, evidentemente, sono la logica conseguenza di un attività di verifica e di controllo da parte Sua che, a nostro avviso, è assolutamente inadeguata e, spesso, essa stessa fonte di tensioni e conflitti. A tal proposito appare utile sottolineare, quindi, che i Dirigenti dello Stato rappresentano l'Amministrazione che li ha nominati nelle specifiche attribuzioni ad essi conferite. I numerosi tentativi operati dalla scrivente O.S. per intraprendere, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, rapporti validi ad individuare utili soluzioni alla ricomposizione dei conflitti sono miseramente naufragati al cospetto di un Dirigente Generale che, probabilmente, non è ancora entrato in sintonia con la funzione e le conseguenti responsabilità. Ebbene a noi del Si.N.A.P.Pe questo modo di fare e di agire non piace per niente, noi vorremmo realizzare, nel rispetto delle normative contrattuali, un quadro di regole condivise, eque e trasparenti al fine di evitare appunto quella confusione istituzionale dove chi predilige il torbido assume decisioni sulla base delle convenienze e dell'opportunità del momento. Vorremmo anche avere un'amministrazione autorevole, capace di tutelare la dignità e la professionalità dei poliziotti penitenziari. Appare utile rilevare che costituisce sicuramente condotta antisindacale rifiutare o eludere il confronto con le OO.SS. poiché tale comportamento rappresenta una chiara manifestazione di indisponibilità al confronto e conseguente disconoscimento del ruolo sindacale. La violazione delle norme contrattuali a tutela e garanzia dei diritti del personale che di conseguenza ne vengono lesi nel loro insieme vanificando le prerogative sindacali finalizzate alla loro tutela, così come gli obblighi derivanti dalle norme contrattuali non sono meri adempimenti formali e burocratici, ma devono necessariamente condurre ad un reale e proficuo equilibrio tra le parti. L'inosservanza dei predetti obblighi va anch'essa inquadrata a pieno titolo come condotta antisindacale in quanto

suscettibile di mutare, a favore di una sola delle parti, il predetto equilibrio di forze nella gestione del conflitto. Queste violazioni costituiscono, inevitabilmente, un deliberato mancato riconoscimento del ruolo istituzionale del sindacato arrecando allo stesso un danno irreversibile in termini di rappresentanza e di credibilità e generando sfiducia fra il sindacato e il personale rappresentato sia per coloro che sono direttamente coinvolti, sia per coloro che possono temere di non poter più contare su un efficace difesa dei propri diritti. Per queste ragioni riteniamo, pertanto, Signor Provveditore, non più rinviabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 dell'Accordo Nazionale Quadro, l'attivazione da parte Sua delle previste procedure di raffreddamento dei conflitti, previa convocazione delle OO.SS. regionali, al fine di ristabilire il rispetto delle norme di legge e contrattuali presso le strutture sopramenzionate. Infine, nelle more che ciò accada, si **DIFFIDA FORMALMENTE** la S.V., quale Provveditore Regionale per la Lombardia, il Direttore della II^a Casa di Reclusione di Milano Bollate e il Direttore della Casa Circondariale di Pavia, dall' assumere decisioni unilaterali sulle materie oggetto di confronti sindacali, qualsivoglia materia riguardino, evitando che si ripeta quanto già accaduto in data 12/03/2024, relativamente alla contrattazione e firma del F.E.S.I. del P.R.A.P., alla quale il Si.N.A.P.Pe non ha partecipato perché, appunto, aveva interrotto, con preavviso formale, le relazioni sindacali, ragion per cui tale contrattazione non poteva in alcun modo aver luogo nè tantomeno essere definita, vista l'assenza motivata del Si.N.A.P.Pe, e di conseguenza è da considerarsi illegittima nonchè da annullare, parimenti a tutte le altre eventuali contrattazioni che, pro futuro, dovessero aver luogo in assenza della definizione della prevista procedura di raffreddamento dei conflitti e della conseguente ripresa delle relazioni sindacali da parte della scrivente O.S. con i sopramenzionati organi decentrati dell'amministrazione penitenziaria. Se quanto sopra esposto e formalmente richiesto non dovesse trovare giusto accoglimento, nel pieno rispetto delle norme regolamentari e del riconoscimento del ruolo istituzionale del sindacato, sarà dovere nonché obbligo di questa O.S. procedere a formulare ulteriori richieste di Commissione di Garanzia, oltre alla richiesta, che, a breve, verrà inoltrata agli organi competenti, di convocazione della sopraccitata Commissione per la violazione già consumatasi in data 12/03/2024. Si precisa altresì che il caso, dettagliatamente ed in maniera circostanziata, esposto in narrativa, verrà comunque posto anche all'attenzione del Giudice del Lavoro. Nell'attesa di cortese urgente riscontro. Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe
Dr. Michele Di Sciacca





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

Incontro del 12 marzo 2024

Nell'anno **duemilaventiquattro**, nel mese di **marzo**, il giorno diciannove, presso l'aula riunioni di questo Provveditorato, alle ore 10.00 circa, ha inizio la riunione con le Organizzazioni Sindacali per la definizione del nuovo Protocollo di Intesa Regionale giusta nota di convocazione Prot. n. 15474.U del 07.032024. Sono presenti all'incontro i seguenti Signori

Dott. Rosario TORTORELLA	Direttore Ufficio I Affari Generali, delegato dal Sig. Provveditore
Primo Dirigente Incoronata CORFIATI	Responsabile di Sezione Ufficio I Affari Generali - PRAP
Dr.. Matteo SAVINO Sig. Alfonso GRECO	O.S. SAPPE
Sig. Filippo DI MARTINO	O.S. CGIL
Sig. Giuseppe CASCINO Sig. Francesco RICCIARDI Sig. Carmelo OTTAVIANO	O.S. OSAPP
Sig. Raffaele DONNARUMMA Sig. Mario TOSSI	O.S. CISL FNS
Sig. Filippo DI MARTINO	O.S. CGIL
Dr. Salvatore Maria ALOISE Sig. Calogero MARULLO	O.S. UIL
Sig. Enzo TINNIRELLO Sig. Umberto DI STEFANO	O.S. USPP
Ass.te Capo Giulia FABBRI	Ufficio I Affari Generali PRAP - Verbalizzante

I Seguenti Signori dichiarano di partecipare con permesso su convocazione all'odierno incontro.

Sig. Umberto **DI STEFANO**

Sig. Calogero **MARULLO**

Sig. Raffaele **DONNARUMMA**

Dr. Matteo **SAVINO**

Sig. Carmelo **OTTAVIANO**

Ministero della Giustizia - Allegato m dq.DA PR 2024-2022024.08075AVERBALE E INDIRIZZO 2024.pdf pag. 2 di 8

Sig. Marullo - Uil ricorda che il Provveditore su questioni concordate non è mai voluto tornare indietro. Su questa circostanza non concorda. Rappresenta che visto che il comma così formulato era stato proposto da un'altra O.S. oggi assente, ovverosia il Sinappe, bisognerebbe aspettare per correttezza il rientro di questa sigla. Ricorda che come O.S. Uil aveva proposto l'eliminazione, ma nessuna O.S. ha concordato.

Alle ore 9.45 entra il Sig. Tossi.

Il Sig. **Cascino - Osapp** ricorda che già la volta scorsa non concordavano sull'inserimento del comma in quanto non venivano tutelate le prerogative sindacali. Ritiene che non si debba discutere in questa sede su questa prerogativa e che non sia corretto inserire questo vincolo in Regione Lombardia. Evidenzia che qualora il comma restasse molto probabilmente non firmerà il PIR. Rimette la questione alla discrezione del Provveditore e propone, qualora necessario, di porre un quesito al DAP. Dice che il comma così formulato lede i diritti sindacali.

pag. 2

convinto di escludere questa cosa poiché si verrebbe a creare un buco nel momento in cui in quel posto di servizio è assente per anni un'unità per mandato sindacale. Ritiene che sarebbe un privilegio per il sindacato e dato che è già stato votato a maggioranza non si torna indietro.

Il Dr. Tortorella Dice di aver fatto un ragionamento chiaro, leale e trasparente e chiede alle OO.SS. di fare altrettanto. Riassume, poi, quanto detto in apertura di riunione al Sig. Tossi che è arrivato dopo l'inizio della seduta.

Il Sig. Marullo - Uil ribadisce di aver detto che l'amministrazione, su richiesta dell'O.S., non ha mai voluto tornare indietro.

Il Dott. Tortorella afferma che in passato è stato fatto e ricorda la trattativa PIR svolta con l'allora Provveditore Buffa.

Il Sig. Tossi - Cisl propone di proseguire e congelare questo comma che si potrà rivedere alla fine.

Il Sig. **Di Stefano - Uspp** non crede che il mandato sindacale congeli la rotazione prevista per i posti di servizio.

Il Sig. Greco - Sappe ritiene che sia contestabile anche questo.

Il Sig. Marullo - Uil ribadisce che propone il congelamento.

Il Sig. **Greco - Sappe** osserva che il comma 8 viola una norma costituzionale ribadendo che per il Sappe è da togliere il comma.

Il Dr. Savino - Sappe in merito alla questione di tornare a commi già votati a maggioranza ritiene che si possa fare posto che è un Protocollo. Aggiunge che la convocazione per la data odierna è stata inviata oltre il termine dei 7 giorni rappresentando che all'incontro per la contrattazione del FESI previsto per le ore 12.00 della stessa giornata, l'O.S. Sappe non sarà presente poiché non è in grado di garantire la presenza di un proprio delegato.

Il Dott. **Tortorella** osserva che in realtà si sta andando avanti da mesi nella contrattazione del nuovo PIR e che il termine di sette giorni per la trasmissione dell'informativa è stato ampiamente rispettato poiché l'informazione preventiva è stata a suo tempo fornita e, quindi, si tratta di prosecuzione dei lavori già avviati.

Il Sig. Di martino - Cgil concorda sul congelamento di questo comma e di proseguire. In merito alla revisione di articoli già concordati osserva che le parole del Provveditore sono sempre state quelle che se gli articoli sono stati votati a maggioranza sono definiti.

Il Sig. Tossi - Cisl prende atto dell'analisi dell'Amministrazione, e ritiene che, qualora possa andare in contrasto e possa creare un contenzioso, sia necessario del tempo per verificare.

Il Dott. **Tortorella** chiede alle OO.SS. se concordino sull'eliminazione di questa parte del comma 8.

Il Sig. **Marullo** - Uil rappresenta che se si procede in questo senso la Uil interromperà le relazioni sindacali come ha fatto l'O.S. Sinappe.

Il Sig. Di Stefano - Uspp dice che seppur favorevole a rivedere il comma, sposa la teoria del collega Ttossi che propone di analizzare la questione.

Il Sig. Greco - Sappe ribadisce la sua posizione ovvero che non concorda con il congelamento.

Il Dott. Tortorella spiega di aver manifestato al Provveditore le sue perplessità a riguardo. Rappresenta che non era a conoscenza dell'interruzione delle relazioni sindacali del Sinappe perché solo oggi è rientrato in servizio. Alla luce di questo chiede alle OO.SS. di ragionare in termini di obiettività e di serenità senza prendere decisioni rigide. Concorda, tuttavia, che la proposta di prendere un momento di riflessione è ragionevole.

Le OO.SS. Sappe e Osapp non concordano sulla proposta di prendere un momento di riflessione sul comma 8.

Il Sig. Tossi - Cisl evidenzia che ad ogni modo andrebbe tolta solo la parte relativa al cumulo sindacale.

Il Dott. Tortorella conferma.

Dopo un lungo dibattito si prosegue con la lettura del comma 11.

Il Sig. Marullo - Uil non concorda con la Lett. d. Osserva che non si può sostituire un'unità che è sospesa cautelamente perché alla fine del processo potrebbe risultare innocente. Ricorda che la scorsa volta tutti erano d'accordo.

Il Dott. Tortorella ricorda che il testo è stato ripreso dal precedente Accordo e che è stato inserito perché spesso ci sono persone assenti anche per anni.

Il Sig. Di Stefano - Uspp osserva che questo accade solo se il collega non fa ricorso al TAR. Spiega che se si viene sospesi cautelativamente dal servizio, si impugna il provvedimento di sospensione. Chiede di fare un ragionamento differente in base alla sospensione.

Il Dott. Tortorella spiega che se c'è procedimento penale solitamente l'Amministrazione sospende l'unità in via cautelare.

Il Sig. Di Stefano - Uspp concorda e per questo ritiene fondamentale suddividere le sospensioni. Rappresenta che una sospensione per una condotta illecito amministrativo non può precludere dalla partecipazione degli interpellati. Osserva che se a seguito di sospensione cautelare il TAR dà ragione all'unità, la stessa deve rientrare nel proprio posto di servizio.

Il Dr. **Savino - Sappe** concorda con l'Uspp in merito al fatto che si debba fare differenza tra sospensione disciplinare e sospensione cautelare. Ritiene sia anche necessario vedere l'incompatibilità con il posto di servizio.

Il Dr. Tortorella afferma che basterebbe specificare se è incompatibile con il posto di servizio.

Il Sig. Di Stefano - Uspp rappresenta che se l'unità è giudicata innocente, l'incompatibilità con il posto di servizio sciama.

Il Dott. Tortorella osserva che in merito all'aspetto disciplinare è evidente che ci possa essere incompatibilità con posto di servizio. Propone di togliere *anche cautelare*.

Il Sig. Marullo - Uil non concorda.

Il Dott. Tortorella propone di aggiungere *per fatti che lo rendano incompatibile con il posto di servizio ricoperto*.

Tutte le OO.SS. concordano.

Il Sig. Marullo - Uil in merito alla lettera *h.* ritiene che i 9 mesi previsti per interessi amministrazione siano troppi. Propone 3 mesi. Osserva che la fattispecie così formulata dia più importanza all'interesse dell'Amministrazione rispetto all'interesse del personale.

Il Dott. Tortorella spiega che l'interesse dell'Amministrazione è di carattere pubblicistico e che, invece, quella del dipendente è personale e come tale non può avere lo stesso rilievo. Osserva che forse non è giusto far perdere il diritto a tornare al proprio posto al dipendente distaccato senza oneri nell'interesse dell'Amministrazione dopo solo 3 mesi di distacco. Propone che semmai il termine sia fissato per entrambi i distacchi, per esigenze personali e per esigenze dell'Amministrazione, lo stesso termine. Propone di inserire il limite di 9 mesi per entrambe le tipologie di distacco.

Il Sig. Di Stefano - Uspp osserva che la *ratio* di questa norma pattizia è la tutela del dipendente alla cura del familiare e lega questa norma ad altri livelli giuridici. Ricorda che l'Amministrazione può ricorrere ad interpello temporaneo per la sostituzione dell'unità assente. Ritiene che i vincoli, per entrambi i casi, potrebbero essere rimossi.

Il Dott. Tortorella ricorda che il termine di 9 mesi era stato inserito su richiesta delle OO.SS. Chiede alle OO.SS di esprimersi circa l'omologazione dei termini.

Il Sig. Marullo - Uil propone 6 mesi.

Il Sig. Di Stefano - Uspp propone 9 mesi.

L'O.S. Sappe propone 6 mesi.

Il Sig. Cascino - Osapp ritiene che riguardo alla richiesta a domanda per esigenza familiare non sia utile mettere un limite e dovrebbe essere fino al cessare delle esigenze. Spiega che durante l'assenza l'amministrazione può sostituire temporaneamente. Riguardo al distacco disposto dall'amministrazione concorda con il limite di 6 mesi.

Il Dr. Tortorella sottopone all'attenzione dei presenti che in questo caso vanno tenute presenti tanto la posizione di chi va in distacco quanto quella di chi si trova a sostituirlo, osserva che l'idea di tutelare solo una posizione lascia scoperta l'altra e che se si potenzia il diritto di uno si abbassa la tutela dell'altro. Ritiene, quindi, che sia necessario riflettere bene sul termine da fissare.

Il Sig. Cascino - Osapp propone 6 mesi.

Il Sig. Di Martino - Cgil concorda con 6 mesi

Il Sig. Di Martino - Uspp propone di non inserire nessun termine per il distacco a domanda e di inserire il termine di 12 mesi per il distacco disposto dall'Amministrazione.

A maggioranza si portano per entrambi i distacchi il limite a mesi 6.

Il Sig. Tinnirello - Uspp chiede se sia previsto un limite anche per la missione perché è uguale al distacco.

Il Dott. Tortorella afferma che la previsione di cui si discute riguarda il distacco perché evidentemente la missione ha altra natura giuridica quale atto di autorità dell'Amministrazione.

Il Sig. Di Stefano - Uspp chiede se un'unità che ad esempio lavora in matricola a Lecco e partecipa ad un interpello per l'invio in missione a Sondrio, terminata la missione rientra nel posto a carica fissa.

Il Dr. Tortorella Conferma che il dipendente in missione dopo la stessa dovrebbe rientrare nel posto a carica fissa. Osserva che questo comma era stata sostanzialmente previsto con riferimento al Nic. Spiega che la missione non presuppone una volontà della persona a differenza del distacco che implica una disponibilità dell'unità.

Il Sig. Tinnirello - Uspp dice che non è vero.

Il Dott. Tortorella rappresenta che qualora non ci fosse nessuna domanda di distacco, l'Amministrazione di norma provvede a disporre una missione.

Il Sig. Di Stefano - Uspp chiede se il provvedimento di distacco è sempre proceduto da un interpello o da una manifestazione di disponibilità.

Il Dott. Tortorella conferma.

Il Sig. Di Stefano - Uspp chiede di togliere il punto j dell'art.11 rappresentando che il sollevamento dall'incarico secondo un libero coinvolgimento dell'A.D. non è corretto. Aggiunge che lo scarso rendimento disciplinato dal DPR n.3 del '57.

Il sig. Marullo - Uil concorda sull'eliminazione.

Il Sig. Cascino - Osapp concorda.

Il Dott. Tortorella osserva che la grave negligenza di cui alla lettera j dell'art.11, fattispecie già prevista nel precedente PIR, non si riferisce alla sanzione disciplinare ma all'ipotesi di una grave negligenza nel posto assegnato poiché spesso non sempre di fronte a negligenze si attiva il procedimento disciplinare. Rappresenta che anche il concetto di scarso rendimento non è inteso in senso tecnico, cioè nell'ambito della procedura della destituzione dal corpo. Propone di modificare *sanzionabile con sanzionato*.

Il Sig. Di Stefano - Uspp chiede di specificare con quale sanzione.

Il Sig. Tinnirello - Uspp osserva che il comma 18 sancisce che non è ammesso all'interpello chi ha una pena pari o più grave della deplorazione.

Il Sig. Marullo - Uil chiede l'eliminazione delle lettere j e h e ricorda che il PIR deve dare solo linee guida.

Il Dott. Tortorella rappresenta alle OO.SS. che a fronte delle diverse posizioni sindacali è necessario trovare una mediazione. Osserva che la Parte Pubblica deve necessariamente fare delle proposte e che si deve prevedere la possibilità che se in alcuni posti di servizio si verificano dei fatti gravi la persona possa essere sostituita.

Il Sig. Di Stefano - Uspp ritiene che questo aspetto non vada contrattato e che rientri nell'autonomia gestionale del direttore sostituire un'unità che non va bene, adottando un provvedimento motivato.

Il Dott. Tortorella precisa che era una previsione del precedente PIR e come tale riportata ma che condivide quanto appena detto e, coerentemente, al ragionamento propone di togliere tutte le lettere del comma 11.

Il Sig. Di Stefano concorda e chiede di congelare in modo tale che il Dott. Tortorella possa confrontarsi con il Provveditore. Osserva che anche la lettera k che riguarda i procedimenti penali non sia corretta poiché qualora ci sia solo un verbale non c'è di fatto ancora una condanna. Chiede di lasciare l'A.D. dell'Istituto libero da queste indicazioni.

Il Dott. Tortorella ritiene che se non si fissano dei paletti specifici, le direzioni gestiscano meglio e con maggiore autonomia la situazione a livello periferico, per questo propone di togliere tutte le lettere del comma 11. Ritiene sia fondamentale, invece, fissare i criteri dell'interpello. Osserva che nel ragionamento che si è fatto è ripreso quanto era stato sviluppato con il Dr. Buffa nel precedente PIR.

Le **OO.SS.** sottolineano di aver sempre comunicato che non vogliono prendere il PIR precedente, ma è necessario rivederlo tutto.

Il Sig. Marullo - Uil dice che fino alla lettera i si deve tenere così come è stato concordato.

Il Dott. Tortorella osserva che si deve prevedere un punto che dice che in tutti gli altri casi in cui è necessaria la sostituzione si dovrà procedere con interpello.

Il Sig. Tossi - Cisl è necessario inserire che si deve fare l'interpello.

Il Dott. Tortorella osserva che se si fa un'elencazione tassativa si rischia di non prevedere alcune fattispecie.

Il Sig. Marullo - Uil evidenzia che il PIR non è un contratto ma non un accordo regionale.

Il Dott. Tortorella spiega che al di là della terminologia è la stessa cosa perché si incontrano due volontà, quella dell'Amministrazione e quella della maggioranza dei sindacati.

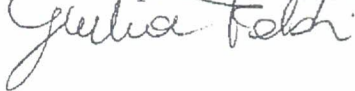
Il Sig. Di Stefano - Uspp propone di aggiungere un comma che disciplini che eventuali altre fattispecie saranno definite in contrattazione decentrata.

Il Dott. Tortorella comunica che si riserva di fare una nuova formulazione e di proporla alle OO.SS.

La riunione si conclude alle ore 11.54 poiché le OO.SS. a seguire sono impegnate nella riunione di contrattazione del FESI al PRAP.

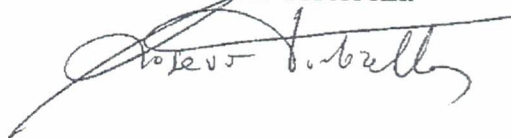
Il Verbalizzante

Ass.te Capo Giulia Fabbri



V° Il Direttore dell'Ufficio I

Dott. Rosario Tortorella





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Regionali
delle Organizzazioni Sindacali
Comparto Sicurezza
LORO SEDI

Oggetto: Rivisitazione P.I.R. Lombardia - trasmissione verbale

Con riferimento all'incontro tenutosi in data 22 marzo 2024 su quanto in oggetto, giusta nota di convocazione prot. n. 17054.U del 14 marzo 2024, si trasmette a codeste OO.SS. il relativo verbale.


Il Provveditore
Maria Milano

Estensore Ag.te Sc.to Stefano Geusa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

Incontro del 22 marzo 2024

Nell'anno **duemilaventiquattro**, nel mese di **marzo**, il giorno **ventidue**, presso l'aula della formazione di questo Provveditorato, alle ore 11.30 circa, ha inizio la riunione con le Organizzazioni Sindacali per la definizione del nuovo Protocollo di Intesa Regionale giusta nota di convocazione Prot. N. 17054.U del 14.03.2024. Sono presenti all'incontro i seguenti Signori

Dott. Rosario TORTORELLA	Direttore Ufficio I Affari Generali, delegato dal Sig.Provveditore
Primo Dirigente Incoronata CORFIATI	Responsabile di Sezione - Ufficio I Affari Generali
Sig. Alfonso GRECO	O.S. SAPPE
Sig. Giuseppe CASCINO Sig. Paolo LOIACONO	O.S. OSAPP
Sig. Giovanni SAVIGNANO Sig. Mario TOSSI	O.S. CISL FNS
Sig. Filippo DI MARTINO Sig. Calogero LO PRESTI	O.S. CGIL
Sig. Salvatore Maria ALOISE Sig. Calogero MARULLO Sig. Pierpaolo GIACOVAZZO	O.S. UIL
Sig. Umberto DI STEFANO	O.S. USPP
Ass.te Capo Giulia FABBRI	Ufficio I Affari Generali PRAP – Verbalizzante

I seguenti Signori dichiarano di partecipar su convocazione all'odierno incontro

Sig. Umberto DI STEFANO

Sig. Calogero MARULLO

Sig. Paolo LOIACONO

Sig. Calogero LO PRESTI

Sig. Alfonso GRECO

Preliminarmente si concorda che la riunione terminerà alle ore 13,00 circa.

Il Sig. Tossi – Cisl chiede come mai il Sinappe è assente.

Il **Dr. Tortorella** spiega che l'O.S. Sinappe ha comunicato l'interruzione delle relazioni sindacali e pertanto è assente.

Il **Sig. Marullo - Uil** ritiene sia meglio sospendere le trattative del PIR.

Il **Presidente** non concorda e spiega che il Provveditore ha ritenuto di continuare la trattativa e difatti ha convocato la riunione odierna.

Il **Sig. Lo Presti - Cgil** dice che non vorrebbe poi trovarsi nella situazione in cui al rientro dell'O.S. Sinappe, lo stesso sindacato chiede di tornare indietro a rivedere commi e articoli già approvati

Il **Dr. Tortorella** chiarisce che sotto il profilo giuridico la contrattazione può andare avanti in presenza della maggioranza prevista, pertanto non si è vincolati a tornare su punti eventualmente già concordati.

Il **Sig. Di Stefano - Uspp** chiede una pausa di riflessione rispetto al comma 8 dell'art.13 relativo al mandato sindacato. Chiede come mai sia stato messo in rosso la questione dei sei mesi.

Il **Dr. Tortorella** torna sulla questione rappresentando che è volontà del Provveditore chiarire la cosa e chiede di rivotare il comma in argomento.

Il **Sig. Tossi - Cisl** ricorda che nelle riunioni precedenti quel comma è stato votato a maggioranza. Concorde con la formulazione già votata.

Il **Sig. Greco - Sappe** non concorda con il congelamento proposto la volta scorsa e chiede di votare nel merito.

Il **Dr. Tortorella** chiede alle OO.SS., posto che il comma è già stato votato a maggioranza, di proseguire con l'articolato e tuttavia confida che vi sia la disponibilità di rivederlo successivamente.

Il **Sig. Greco - Sappe** comunica che abbandonerà il tavolo se si tiene congelato quel comma.

Il **Dr. Tortorella** chiede quali OO.SS. siano disposte a rivedere il comma.

Sappe si

Osapp si

Uil - non concorda, chiede di rivederlo solo quando tutte le oo.ss. saranno presenti.

Uspp - da rivedere solo a termine dei lavori

Cgil si

Cisl non concorda, chiede di rivederlo solo a fine lavori perché il comma è già stato concordato.

Le OO.SS. Sappe, Osapp e Cgil osservano che la maggioranza si deve considerare rispetto ai presenti.

Il **Presidente** mette ai voti la proposta di eliminare il comma 8.

Sappe concorda con eliminazione

Osapp concorda con eliminazione

Uil non concorda con eliminazione.

Uspp concorda con eliminazione, ma ritiene debba esserci la garanzia che venga garantita la rotazione

Cisl non concorda con eliminazione posto che lo stesso è già passato a maggioranza, altrimenti ritiene che si deve rimettere in discussione qualsiasi punto.

Cgil chiedi che venga inserita che venga garantito il principio della rotazione. Chiede di riportarlo.

Il Dr. Tortorella ritiene che ci si stia ponendo un problema inutile. Osserva che ovviamente se l'incarico prevede una rotazione e se il mandato sindacale supera la durata dell'incarico, l'unità non tornerà in quel posto.

Il Sig. Aloise - Uil chiede, alla luce del fatto che il comma 8 è passato a maggioranza, quali siano i termini e le procedure per riaprire quel punto e rivotare. Rappresenta, in quanto contratto, che serve volontà di entrambe le parti per revisionare il punto, in base alla normativa che disciplina i contratti.

Il Sig. Di Stefano - Uspp concorda con l'O.S. Cgil sulla necessità di inserire una clausola di salvaguardia della rotazione. Chiede di specificare che non c'è il congelamento del posto di servizio.

Il Dr. Tortorella dice che la proposta dell'O.S. Uspp si può mettere ai voti.

Sappe non concorda. Ritiene che vada eliminato in quanto si rimanda alla norma costituzionale.

Osapp concorda con O.S. Sappe

Uil non concorda con la proposta.

Uspp concorda sull'inserimento della clausola.

Cisl ribadisce il fatto che il comma non va eliminato.

Cgil concorda con inserimento della clausola.

Non c'è maggioranza.

Il Dr. Tortorella ribadisce che c'è volontà da parte dell'Amministrazione di rivedere questo comma. Chiede però di proseguire con la lettura degli altri articoli per evitare che si blocchino i lavori.

L'O.S. Sappe e l'O.S. Osapp rappresentano che qualora il comma 8 dell'art.13 non venisse eliminato non firmeranno il PIR.

Si prosegue.

Art.13 Comma 11 Lettera *h* si modifica in mesi 6.

Si passa alla votazione per la Lettera *d*.

Sappe concorda

Osapp osserva che se la sospensione dura un mese l'unità non deve essere tolta.

Uil ritiene che debba valere solo se la sospensione è dovuta ad un fatto inerente a quel posto.

Uspp ribadisce quanto già rappresentato nell'ultima riunione ovvero la richiesta di eliminare tutto il comma, perché ritiene non sia corretto impedire al collega di non poter impugnare il provvedimento. Ricorda che esiste una responsabilità in capo all'A.D. locale

che emetterà un provvedimento nei confronti del collega. Sottolinea che questa sarà una pregiudiziale per la firma.

Cisl concorda sull'eliminare il comma.

Cgil chiede di prevedere la sospensione dal servizio solo se i fatti accaduti sono attinenti al posto di servizio.

Sappe ritiene sia una questione di etica.

Il Dr. Tortorella rappresenta che forse si può trovare una soluzione mediana tra l'aspetto etico e l'incompatibilità al posto di servizio. Propone di inserire *Per fatti inerenti all'incarico ricoperto*.

Sappe si

Osapp si

Uil si

Uspp no

Cisl si

Cgil si

Si riformula la lettera *d* con la proposta della parte pubblica.

Lettera *i* *decesso* viene eliminata.

Si passa alla votazione della Lettera *j*

Cgil ritiene che se passa la lettera *j* si deve togliere la lettera *d*

Uil chiede di togliere la lettera *j*.

Il Dr. Tortorella mette ai voti la proposta dell'O.S. **Cgil**.

Sappe si

Osapp si

Uil no

Uspp no

Cisl si

Cgil si ritiene sia opportuno fare un passaggio nei confronti di chi fa ricorso al TAR.

Il Dr. Tortorella chiarisce che se subentra una sentenza del TAR è ovvio che deve essere eseguita.

Il Sig. Marullo - Uil chiede di eliminare la lettera *k*.

Il Sig. Lo Presti - Cgil ritiene sia più giusto scrivere *contro la Pubblica Amministrazione*

Il Dr. Tortorella osserva che in questo modo l'ipotesi sarebbe limitata. Precisa che comunque l'ipotesi di reato deve essere legata all'incarico.

Il Sig. Lo Presti - Cgil evidenzia che così formulato non è legato solo al lavoro del posto di servizio perché c'è il termine *nonché*.

Il Dr. Tortorella spiega che si riferisce ai *predetti reati*.

Si passa all'ultimo capoverso del comma 11 e **il Sig. Aloise - Uil** ritiene che sia una forzatura per il collega.

Il Dr. Tortorella osserva che non può essere limitato oltremodo il potere gestionale che la legge conferisce al dirigente. In tal senso se la direzione non ha personale da adibire a

quell'incarico specifico deve poter trattenere il dipendente, ovviamente emanando un provvedimento motivato. Sottolinea che solitamente le Direzioni non trattengono unità che non hanno voglia di restare in quel posto fisso.

Il Sig. Greco - Sappe chiede di eliminare tutto il periodo.

Il Dr. Tortorella ritiene che vada mantenuto perché diversamente si rischia che in presenza di dimissioni ci si trovi nell'impossibilità di assicurare quel servizio e quindi si bloccherebbe tutto.

Il Sig. Marullo - Uil chiede di spostarlo nella lettera a)

Il Sig. Lo Presti - Cgil chiede di implementare la lettera a con la dicitura "da accogliere nell'arco di 2-3 mesi".

Il Dr. Tortorella propone di togliere *salvo proroga motivata*.

Tutte le OO.SS., tranne l'O.S. Uspp, concordano.

Il Sig. Di Stefano - Uspp ricorda che le graduatorie sono annuali. E si va in tutela dall'AMM.ne solo se graduatorie sono esaurite e scaduta.

Il Dr. Tortorella osserva che è un caso più teorico che concreto.

Si passa al comma 12.

Sappe concorda con la formulazione.

Osapp concorda con la formulazione.

Uil ritiene vada prevista e disciplinata una forma di rotazione

Il Dr. Tortorella sottolinea che l'Amministrazione ha formato le figure che hanno acquisito una specializzazione e pertanto non avrebbe senso farle ruotare. Nella specializzazione, precisa, è implicita l'esclusione della rotazione.

Il Sig. Greco - Sappe ritiene che il problema si pone nei piccoli istituti

Il Sig. Tossi - Cisl propone di lasciare alla contrattazione decentrata.

Si passa alla votazione

Sappe chiede di eliminarlo

Osapp concorda

Uil concorda

Uspp ritiene vada mantenuto perché va salvaguardato il principio di specializzazione.

Cgil chiede di mantenerlo specificando meglio che la rotazione avverrà solo per alcuni (matricolista-informatico-cinofili).

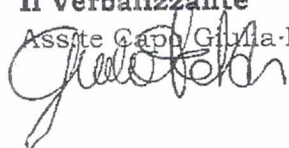
Cisl ritiene che vadano tutelate le specializzazioni, facendo una specifica su alcuni settori. Concorda su formulazione così fatta.

Il Dr. Tortorella rappresenta che proverà a formulare il comma in maniera differente e ringrazia i presenti.

La riunione si conclude alle ore 13.15.

Il Verbalizzante

Ass.te Cap. Giulia Fabbri



V° Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Rosario Tortorella



ALL 5



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; Si.N.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L.P.A./P.P.; U.S.P.P.; C.I.S.L.-F.N.S.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; F.S.A.- C.N.P.P.;

stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 24, decreto del Presidente della Repubblica 18 Giugno 2002, n. 164.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e si applica al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, fatta eccezione per i Dirigenti.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.P.R. 164/2002, le disposizioni contenute nel presente accordo non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nelle norme contrattuali vigenti, né possono comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14, d.P.R. 164/2002.
3. Il presente accordo si riferisce al triennio contrattuale 2019 - 2021, resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:
 - a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
 - b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui all'art. 24, comma 6, d.P.R. 164/2002, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei

SAPPe

SINAPPe

UILPA PP

7/5



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ACCORDO NAZIONALE QUADRO

periodi di validità;

- c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
- d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
- e) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
- h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
- i) indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di assistenza del personale;
- j) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio.

CAPO II

RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 2

Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva;
 - b) accordo nazionale quadro;
 - c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente accordo a livello dipartimentale, provveditoriale e locale.

SARE Mufelle

SINAPPE

USPP



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

2. Il sistema delle relazioni sindacali tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dalle norme contrattuali vigenti rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.
3. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituita una commissione paritetica, dotata di autonomo regolamento, presieduta dal Capo del Dipartimento o dal Vice Capo, o da un Direttore generale delegato, composta da rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dalle norme contrattuali vigenti, nonché dal presente accordo nazionale quadro.
4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni delle norme contrattuali vigenti è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'art. 8, d.lgs. 195/95, come sostituito dall'art. 6, d.lgs. 129/2000.
5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione sono materia di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e sono esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

SAPPE *[Signature]*

Art. 3
Contrattazione decentrata

SINAPPE *[Signature]*

1. Nell'ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità e, tenuto conto delle competenze del Direttore generale della formazione, dei Provveditori regionali, dei Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, e dei Direttori dei centri per la giustizia minorile, è stipulato un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente accordo nazionale quadro, con criteri di maggior dettaglio in relazione alle specificità delle articolazioni dipendenti, avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), d.P.R. 164/2002.
2. Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall'accordo nazionale quadro, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi dei provveditorati, dei centri

U.I.P.A. *[Signature]*

U.S.P. *[Signature]*

CISL *[Signature]*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ACCORDO NAZIONALE QUADRO

per la giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione territorialmente competenti, per conferire uniformità di indirizzo applicativo ha ad oggetto le materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente accordo nazionale quadro e quelle di cui all'articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e), d.P.R. n. 164/2002.

3. Nel medesimo protocollo vengono definiti i termini e le modalità per la sottoscrizione degli accordi decentrati locali.
4. I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore regionale e dalle organizzazioni sindacali regionali e, per quanto attiene ai centri di giustizia minorile e agli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, dai rispettivi Direttori e dalle organizzazioni sindacali. Il protocollo di intesa per le strutture formative è sottoscritto dal Direttore generale della formazione e dalle organizzazioni sindacali.
5. Nel caso di mancata definizione di uno dei protocolli di cui al comma 1, del presente articolo l'esame della questione è rimesso ad un tavolo sindacale nazionale composto dall'Amministrazione centrale e dalle OO.SS. firmatarie del contratto che fornirà indirizzi tesi al raggiungimento degli accordi in sede regionale.
6. Per l'avvio dei lavori relativi al protocollo d'intesa regionale, l'Amministrazione territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'A.N.Q., convoca le organizzazioni sindacali, fornendo la prima informazione e relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione. I relativi lavori devono concludersi entro e non oltre i successivi sessanta giorni. Il protocollo d'intesa regionale resta in vigore per tutta la vigenza dell'A.N.Q.
7. Per l'avvio dei lavori relativi all'accordo decentrato locale, i Dirigenti convocano le organizzazioni sindacali, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa regionale, fornendo la relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione. I relativi lavori devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
8. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6, d.P.R. 164/2002, di seguito elencate:
 - a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5, lettera a) dello stesso articolo 24, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti;
 - b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con

SARE *[Signature]*

SINAPPO *[Signature]*

VILLOPP *[Signature]*

9616



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

- c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni.

9. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art. 9, commi 4 e 5 del presente accordo.

10. Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente accordo individua le seguenti sedi:

- a) la sede centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso le Direzioni generali e articolazioni dell'ufficio del Capo del Dipartimento e per il personale in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia. Titolare della contrattazione è il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o suo delegato;
- b) la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio. Titolare della contrattazione è il Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità o suo delegato;
- c) la sede del provveditorato regionale territorialmente competente per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti provinciali, interprovinciali e cittadini. Titolare della contrattazione è il Provveditore regionale;
- d) le sedi dell'ufficio, istituto, scuola di formazione, istituto di istruzione o servizio di livello dirigenziale per il personale ivi in servizio compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti locali;
- e) le sedi dell'ufficio, istituto o servizio di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dai Direttori dei centri per la giustizia minorile o dirigente delegato, dai Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna o dirigente delegato e dai Direttori degli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna o dirigente delegato ciascuno competente per le articolazioni territoriali afferenti (uffici locali di esecuzione penale esterna).

11. L'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le organizzazioni sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna di esse. Relativamente alle convocazioni presso i



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

Provveditorati regionali, i centri per la giustizia minorile e presso gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna che accorpano più regioni, la delegazione potrà essere composta da un massimo di quattro unità per ciascuna organizzazione sindacale. Nell'ambito di ciascuna riunione sindacale convocata dall'Amministrazione, un solo rappresentante sindacale per ogni organizzazione sindacale può gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. 164/2002, nel rispetto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014. Ad eventuale completamento della delegazione è facoltà di ciascuna sigla utilizzare i permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 32, commi 1, 2 e 3 da computare nel proprio monte ore annuo di pertinenza o ricorrere ai Dirigenti sindacali liberi dal servizio, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione. È onere delle organizzazioni sindacali indicare nella richiesta di permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione - non computabile quindi nel monte ore di pertinenza di ciascuna organizzazione sindacale - la sede di riunione presso la quale il dirigente sindacale individuato espletterà il proprio mandato, qualora non coincidente con quella di servizio, al fine di consentire all'Amministrazione di procedere agli eventuali controlli di rito.

12. Salvo la tempistica prevista per la sottoscrizione dei P.I.R. e degli accordi decentrati locali, la trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio con il relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (parte pubblica e ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto, trasfuso in un apposito articolato, sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale viene trasmesso entro 30 giorni alle predette organizzazioni sindacali. È facoltà delle OO.SS. allegare note a sostegno della volontà espressa.
13. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. È facoltà delle parti valutare eventuali istanze motivate di revisione dell'accordo decentrato formulate dai sottoscrittori. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza le parti si riuniranno per deliberare in ordine all'eventuale avvio della procedura di revisione. La richiesta non sospende la validità dell'accordo decentrato.
14. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello periferico, entro i termini di cui ai commi 7) e 12), il Direttore generale della formazione, il Provveditore regionale competente per territorio, ovvero i Direttori dei centri per la giustizia minorile ed i Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nonché le strutture regionali delle organizzazioni sindacali aventi titolo - acquisite le

SARRE *[signature]* *[signature]* *[signature]*
ASL *[signature]* *[signature]*

SIVAPPE *[signature]*

VILRA/PP *[signature]*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ACCORDO NAZIONALE QUADRO

argomentazioni del direttore dell'ufficio, istituto, scuola di formazione, istituto di istruzione o servizio interessato e dei responsabili delle organizzazioni sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Durante detto periodo i suddetti direttori non possono adottare disposizioni e/o provvedimenti unilaterali sulla materia oggetto della trattativa. La mancata osservanza di tale previsione costituisce violazione del presente accordo; in tal caso il Direttore generale o Provveditore competente revoca dette disposizioni e/o provvedimenti. Sulla base di tali ipotesi, entro i successivi dieci giorni è convocato un ulteriore confronto per la definizione e sottoscrizione dell'accordo. L'accordo deve riportare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti. L'Amministrazione centrale e regionale, dopo aver accertato, per quanto di rispettiva competenza l'avvenuta stipulazione degli accordi decentrati, effettua un monitoraggio periodico sull'andamento degli stessi i cui esiti saranno comunicati alle organizzazioni sindacali.

15. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati stipulati nelle sedi di cui al comma 10, è previsto il ricorso alla commissione arbitrale regionale, la cui attivazione è preceduta dal tentativo di conciliazione tra le parti. La commissione arbitrale regionale è istituita:

a) presso ogni Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, presieduta dal Provveditore territorialmente competente o da un suo delegato. Detta commissione è competente anche relativamente all'applicazione degli accordi decentrati stipulati nelle scuole di formazione e istituti di istruzione insistenti nel distretto;

b) presso il centro per la giustizia minorile per i servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, presieduta, a seconda della materia trattata, dal Direttore del centro per la giustizia minorile o dal Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o loro delegati.

16. Ogni commissione arbitrale è composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione e si dota di un proprio regolamento. I componenti di parte sindacale hanno titolo a fruire dei permessi su convocazione di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. 164/2002.

17. Esperimento infruttuosamente il tentativo di conciliazione di cui al comma 20 del presente articolo, la Commissione Arbitrale deve essere convocata ed è competente a valutare

SARE Impere

SINAPPE

VILPAPP



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

l'ammissibilità delle richieste.

18. La richiesta di attivazione della commissione arbitrale regionale territorialmente competente non sospende l'esecutività degli atti impugnati.
19. La commissione arbitrale regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al protocollo di intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell'accordo nazionale quadro.
20. La commissione arbitrale ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi decentrati. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali delle parti o comunque di almeno una delle organizzazioni sindacali. Ricevuta la richiesta, il Provveditore regionale, entro quindici giorni, attiva la procedura di conciliazione, convocando la parte che ha formulato richiesta di attivazione della C.A.R. e il direttore dell'istituto, servizio o scuola interessato. L'incontro è presieduto dal Provveditore regionale, dal Direttore del centro per la giustizia minorile, dal Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna. Un dirigente o funzionario in servizio presso i suddetti uffici svolge la funzione di segretario e ha il compito di illustrare la questione controversa e di redigere processo verbale. Qualora le parti raggiungano l'accordo non si darà corso alla richiesta di convocazione della C.A.R.; in caso contrario si procederà con la convocazione, seguendo le procedure previste.
21. Acquisita la documentazione relativa alla questione controversa, compreso il processo verbale relativo alla procedura di conciliazione, la C.A.R. delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni, informando della decisione, che ha carattere vincolante, la commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente accordo. Qualora la C.A.R. territorialmente competente non raggiunga nel corso della seduta la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, il Presidente aggiorna la seduta a non oltre sette giorni. Nell'ipotesi in cui anche nell'ambito della seconda convocazione la commissione non riesca a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, la delibera è assunta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.
22. La delibera della C.A.R. è immediatamente esecutiva. In caso di mancata ottemperanza o inerzia, il Direttore generale della formazione, il Provveditore territorialmente competente, il Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Direttore del centro per la giustizia minorile, adottano i provvedimenti necessari a garantire l'immediata concreta applicazione della delibera della commissione

SARPE

SIVAPPE

VILTA/PP



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

arbitrale, anche ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 165/2001.

23. Nell'ipotesi in cui la delibera della C.A.R. non sia condivisa dalla parte pubblica o da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, la parte pubblica o ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa può ricorrere alla commissione di garanzia di cui all'art. 29, comma 3, d.P.R. n.164/2002. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione
24. Per i casi di controversie in ordine all'applicazione degli accordi decentrati sottoscritti dal Direttore generale della formazione, dal Provveditore, dal Direttore del centro per la giustizia minorile, dal Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, è competente la commissione di garanzia, di cui all'art. 2, comma 3, del presente Accordo.
25. Le delibere della commissione di garanzia, di cui all'art. 2, comma 3 del presente accordo, sono convertite in direttive dai rispettivi Dipartimenti. Il Direttore generale della formazione, il Provveditore territorialmente competente, il Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Direttore del centro per la giustizia minorile, in caso di mancata ottemperanza o inerzia, adottano, anche ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 165/2001, i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva concreta applicazione della delibera della commissione di garanzia.
26. Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano con cadenza almeno semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di applicazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità.
27. Per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione centrale la delegazione è composta:
- a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei direttori degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
 - b) per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative o firmatarie di contratto.
28. Le riunioni sindacali e le commissioni paritetiche si tengono, ordinariamente, in presenza. È facoltà dei partecipanti presenziare da remoto. L'Amministrazione avrà cura di assicurare questa facoltà. Per particolari esigenze l'Amministrazione può indire in videoconferenza.

SAPPE Lupelle

SIVAPPE

VILPA PP

